

COMITATO ITALIA – IPPOCRATE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1 Costituzione, durata e sedi

1. È costituito il “Comitato Italia – Ippocrate (2I) ETS”, Ente del Terzo Settore, per la Sicurezza, il Decoro Urbano e la Salute, di seguito inteso come “Comitato 2I”, libera Associazione tra cittadini che ha il fine di concorrere, con autonoma iniziativa e nei limiti delle finalità statutarie, a perseguire il bene comune dei cittadini della Capitale, ad elevare il livello delle risposte della cittadinanza attiva, della coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in attuazione dei principi degli articoli 2, 3, 9, 18, 32 e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 39 e seguenti del Codice civile.
2. Il Comitato 2I si configura quale Organizzazione associativa democratica di volontariato, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e degli articoli 1 e 20 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore). Nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica italiana, dell'Unione europea e dell'ordinamento giuridico italiano, il Comitato 2I persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in coordinamento con Associazioni, Comitati e altre espressioni delle comunità dei cittadini romani connotate da carattere di apertività e terzietà rispetto alle ideologie politiche e organizzazioni sindacali o di categoria.
3. Il Comitato 2I, quale Associazione tra persone, con l'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di ETS e la utilizza, con gli estremi dell'iscrizione, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. Il Comitato 2I si conforma altresì ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo della Cittadinanza attiva del Comune di Roma Capitale e nei Registri di partecipazione del Municipio II e di altri Municipi al fine di collaborare con le rispettive Commissioni Consiliari Permanenti, partecipando ai lavori e favorendo il rapporto diretto dei cittadini con l'Istituzione.
5. Il Comitato 2I è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

6. Il Comitato 2I ha durata illimitata. Potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, come disciplinato dal presente Statuto.
7. Il Comitato 2I ha sede nel Comune di Roma, in via Vigevano, 10.
8. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno territorio del medesimo Comune di Roma.
9. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative secondarie del Comitato 2I in Italia o all'estero.

Art. 2 Principi fondativi, apartiticità, oggetto sociale e scopi.

1. Gli obiettivi, lo spirito e le prassi del Comitato 2I si conformano ai principi della Costituzione e della Repubblica italiana nonché a quelli dell'Unione Europea. Nel ripudio di qualsiasi forma di violenza e illegalità, il Comitato 2I si fonda sui valori del pieno rispetto della dignità umana, della tutela dei diritti della persona e della legalità e promuove interventi pubblici e azioni collettive per garantire la qualità della vita, i diritti di cittadinanza, la promozione della cultura della legalità e della sicurezza in ambito urbano nonché della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, compresa la riqualificazione sostenibile di beni pubblici, tra i quali quelli inutilizzati o i beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Comitato 2I è apartitico e aconfessionale e coloro che assumeranno cariche direttive, oltre a possedere e mantenere buona condotta e tenere un irrepreensibile contegno, ai sensi dell'articolo 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nella vita civile, dovranno, a tal fine, formalmente attestare di non trovarsi in condizione di incompatibilità, rinunciando a qualsiasi incarico in partiti e movimenti politici, comunque denominati, ovvero a incarichi dirigenziali in sindacati e altre associazioni, anche rappresentative di categoria professionale, nonché in comitati, fondazioni o altri enti politicamente o sindacalmente controllati, impegnandosi a non assumere successivamente tali incarichi senza prima dimettersi da quelli a qualsiasi titolo ricoperti nel Comitato 2I.
3. In ogni caso le disposizioni dello Statuto devono essere interpretate nel senso di assicurare il principio di assoluta indipendenza da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, da associazioni di datori di lavoro, nonché dagli enti di

qualsivoglia natura sottoposti a direzione e coordinamento o controllati anche indirettamente dai suddetti enti.

4. Non è ammessa la costituzione di correnti di iscritti che direttamente o indirettamente siano espressione di orientamenti politici o ideologici, appartenenza a partiti o movimenti politici o di altre associazioni sindacali, di categoria, professionali o politicamente orientate ovvero di altri comitati.
5. La candidatura a cariche elettive in occasione delle consultazioni elettorali nazionali o amministrative di un socio che ricopre cariche o incarichi sociali deve essere immediatamente resa nota al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e, salvo che abbia carattere d'indipendenza e sia stata autorizzata dal Consiglio stesso per le finalità di rappresentanza degli interessi associativi, comporta l'immediata decadenza della carica o dall'incarico sociale ricoperti.
6. Il Comitato 2I non ha fine di lucro, neanche indiretto, e quanti ricoprano cariche sociali, elettive e non, esercitano gli incarichi a titolo completamente gratuito, al pari dei volontari associati. È ammessa la sola possibilità di autorizzare rimborsi per spese non ordinarie, da sostenersi in occasione di eventi o finalizzate alle attività sociali, purché le stesse siano ragionevoli e preventivamente quantificate e autorizzate dal Comitato 2I direttivo. Il Comitato 2I non svolge attività commerciali.
7. Il Comitato 2I tutela, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati che esercitino qualsiasi attività sul territorio e con ogni azione collettiva consentita dalla legge, i diritti dei cittadini di Roma al decoro, alla sicurezza urbana, alla salute, alla qualità della vita, alla bellezza, al rispetto del territorio e dell'ambiente e all'efficienza dei servizi pubblici. Contrasta, nei modi previsti dalla legge e dalle disposizioni dello Statuto, ogni forma di abusivismo e di illecito che possano pregiudicare tali diritti.
8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 il Comitato 2I svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale contemplate dal medesimo comma alle lettere e), f), i), v), w), z), con le modalità e i limiti previsti dallo Statuto.
9. A tal fine, sollecitando interventi delle Autorità e degli Enti competenti e con ogni ulteriore lecita iniziativa finalizzata a rimuoverne inerzie e omissioni, dà impulso ad azioni finalizzate a prevenire, superare e contrastare in ambito urbano:
 - l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori

e disabili, il gioco d'azzardo e la ludopatia e delle cause che danno luogo a tali fenomeni;

- ogni forma di abusivismo e illecito, comprese, tra quelle commerciali, l'illecita occupazione di spazi pubblici, con particolare ma non esclusivo riferimento all'abusiva occupazione del suolo pubblico a fini d'impresa, la produzione di inquinamento acustico in ambito urbano, con particolare riguardo alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e l'irregolare smaltimento dei rifiuti;
- manifestazioni di violenza, anche legate all'abuso di alcool o allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti;
- situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del verde pubblico e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro, della salute e della vivibilità urbana e dell'agro capitolino;
- ogni forma di abusi e di concorrenza sleale tra quanti, in violazione delle disposizioni vigenti, esercitano attività commerciali, tra cui quelle di somministrazione di cibi e bevande alcoliche, con modalità tali da pregiudicare gli interessi pubblici di cui ai precedenti punti;
- infiltrazioni e qualsiasi interesse della criminalità, organizzata e non.

10. Nei limiti degli obiettivi di cui ai precedenti commi, anche sollecitando interventi di razionalizzazione degli orari apertura di locali commerciali e di pubblico spettacolo e intrattenimento, sostiene iniziative civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, per la promozione e la più ampia tutela dei diritti umani, civili, sociali e della bellezza e sostenibilità ambientale a tutela dei cittadini romani e dei consumatori nella dimensione urbana di Roma.

11. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Comitato 2I si avvale, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati, anche per le attività previste dall'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e, oltre a segnalazioni alle Forze di polizia dello Stato o locali e alle altre Autorità di fatti ed eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- nei modi e nei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, redige progetti di legge, regolamenti, proposte, anche referendarie, interrogazioni, interpellanze, relazioni, petizioni, segnalazioni, e promuove, ove necessario, le relative raccolte di firme e ogni altro connesso adempimento;

- organizza iniziative culturali per la promozione e la difesa del territorio, l'affermazione della legalità, nonché azioni civiche e giudiziarie tese a garantire i diritti dei cittadini alla sicurezza, vivibilità e decoro del territorio nella coesione con altre realtà rappresentative degli stessi bisogni della comunità;
- gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- assicura, nei modi previsti dalla legge e con le modalità previste dallo Statuto, la partecipazione alle scelte pubbliche e il controllo di legalità sull'attività amministrativa per garantire la sicurezza, il rispetto dell'ambiente, la cura del verde pubblico, il decoro, e la tranquillità in ambito urbano; svolge possibili attività secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Il Comitato 2I persegue tali finalità di tutela della sicurezza e vivibilità urbane anche mediante la partecipazione e organizzazione di reti associative e iniziative di carattere sociale e culturale, attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali e nazionali, con i soggetti rappresentativi di interessi diffusi e con enti privati, allo scopo di promuovere la sicurezza, il decoro urbano e la vivibilità a Roma.

13. Il Comitato 2I può esercitare altresì attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al solo fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. All'uopo, deve essere formato un registro delle contribuzioni, cui hanno libero accesso gli associati, in cui devono essere annotati gli estremi delle persone fisiche e giuridiche che offrano finanziamenti diversi dal mero versamento delle quote sociali. I fondi in contanti sono sempre depositati presso intermediari bancari ed è escluso il maneggio del contante per i pagamenti mentre, per quello riveniente da donazioni o altre attività statutarie, è consentito per il tempo strettamente necessario al suo versamento sul conto del Comitato 2I. Non è mai consentito il prelievo di contanti dai conti del Comitato né l'uso di strumenti di pagamento che ne consentano il prelievo dagli sportelli automatici. Sono consentite, per spese di modesta entità, anticipazioni da aparte

dei soci il cui rimborso è soggetto a produzione di idonea documentazione, fiscalmente valida.

14. Il Comitato 2I svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e delle Amministrazioni pubbliche e private sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Organi d'informazione e con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero, anche a livello nazionali, con altri enti, associazioni o comitati aventi scopi analoghi o connessi con i propri. Può avvalersi di professionisti ed esperti di comunicazione e, per iniziative ed azioni legali, di iscritti all'Ordine degli Avvocati.
15. In vista del perseguimento delle finalità statutarie il Comitato 2I può attivare propri siti internet e pagine sui social network, creando e incentivando sinergie e collaborazioni di rete tra soggetti che, secondo i principi del presente Statuto, siano apartitici e indipendenti, con i quali può condividere spazi di comune visibilità.

Art. 5 Associati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 in materia di incompatibilità dell'associato, al Comitato 2I possono aderire tutti i cittadini residenti o domiciliati a Roma che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che, anche economicamente, intendano sostenerne le attività. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore. In caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Soci del Comitato 2I sono:
 - a) i promotori, ovvero coloro che, presentati da almeno un socio promotore, hanno partecipato alla costituzione del Comitato 2I, sottoscrivendo il presente Atto costitutivo e Statuto e versando, oltre alla quota annuale, la relativa quota spese iniziale, fermo l'obbligo di versamento, senza soluzione di continuità, della quota ordinaria alla scadenza annuale. È altresì socio promotore colui che, presentato da due soci promotori regolarmente iscritti e pur non avendo partecipato alla costituzione del Comitato 2I, ne sovvenzioni regolarmente le attività con il pagamento di una quota annuale associativa doppia a quella prevista per i soci ordinari. Il mancato regolare pagamento delle quote annuali fa decadere dalla qualità di socio promotore;

- b) gli ordinari, ovvero quanti altri, , producano domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Comitato 2I e versino la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) soci simpatizzanti, i non residenti o non domiciliati a Roma che producano domanda scritta, su apposito modulo predisposto dal Comitato 2I, e versino una quota annuale associativa in misura ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Non possono essere ammessi quali soci né continuare a esserlo quanti siano stati definitivamente condannati per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Oltre quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il Consiglio Direttivo può deliberare il diniego d'ammissione o l'esclusione di chi sia stato denunciato per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale ovvero risulti definitivamente condannato per qualsiasi altro reato. La qualifica di socio è, comunque, incompatibile con qualsiasi attività che il Consiglio Direttivo riconosca in contrasto con le finalità statutarie.
4. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e, specificamente, di non trovarsi in situazioni di inammissibilità o incompatibilità, dichiarando altresì di accettare gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Il Consiglio Direttivo, integrato dai Soci promotori che non ne facciano già parte, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione non deve essere necessariamente comunicata per iscritto all'interessato e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
7. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
8. Non possono far parte del Comitato né ottenere incarichi di alcun genere gli appartenenti alle associazioni di cui alla Legge 20 giugno 1952, n. 645 (ricostituzione del partito fascista), alla Legge 25 gennaio 1982, n. 17 (associazioni segrete), all'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 26 aprile 1993,

n. 122, convertito dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 (associazioni razziste), quelle di cui agli articoli 270, 270-bis, 416 e 416-bis del codice penale.

9. La quota associativa annuale, fissata nella misura minima di euro venticinque, salvo che il Consiglio direttivo non ne ridetermini motivatamente l'incremento, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio, vale per l'anno solare e deve essere rinnovata nel termine del 31 gennaio d'ogni anno, salve proroghe generali deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato 2I, fatto salvo il diritto di voto in Assemblea che spetta solo ai residenti nel Comune di Roma.
2. L'ammissione al Comitato 2I non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dal Comitato 2I in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata al Comitato, e la possibilità di esclusione con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati in regola con il versamento della quota sociale hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se residenti a Roma 2, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno diritto di segnalare al Comitato questioni d'interesse statutario e di ricevere risposte circa le valutazioni compiute e le iniziative eventualmente intraprese.
5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Comitato 2I e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Comitato 2I, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con il Comitato 2I alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. È incompatibile l'associazione al Comitato 2I con qualsiasi incarico a titolo oneroso di prestazione di beni o servizi a favore del Comitato 2I stesso. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario

possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Dimissioni: ogni associato può recedere dal Comitato 2I in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo, a pena di decadenza, l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi inutilmente i tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. La Delibera d'esclusione è partecipata all'interessato mediante posta elettronica ordinaria o altri strumenti di messaggistica digitali.
- Esclusione: oltre quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 3, la qualità di associato si perde nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli Organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine e degli interessi del Comitato 2I o qualora intervengano altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- Decesso.

Art. 8 Organi del Comitato

1. Gli Organi del Comitato 2I sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;

- e) il Segretario;
- f) l'Organo indipendente di controllo (ove istituito);
- g) Il portavoce (ove istituito).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato 2I.
2. Possono partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, tutti gli associati promotori e gli ordinari che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo gli associati residenti nel Comune di Roma, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di apertura dei lavori Assembleari.
4. Ogni associato residente nel Municipio 2 di Roma ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. Nella delega devono essere indicati i recapiti, anche telefonici, del delegante.
5. Gli associati non residenti nel territorio del Municipio 2 di Roma, se in numero superiore a un quinto dei partecipanti all'Assemblea, hanno diritto di eleggere un Consigliere aggiunto.
6. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali del Comitato 2I;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) eleggere i tre membri dell'Organo indipendente di controllo;

- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere, in ogni sede, azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto e delle disposizioni di legge;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto del Comitato 2I, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
- l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato 2I stesso e atti conseguenti, con maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta formale e motivata la maggioranza degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica e/o pubblicata sul sito internet e/o sulla pagina Facebook e/o sul gruppo WhatsApp del Comitato 2I. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco dei punti da trattare.
2. L'Assemblea degli associati convocata per la nomina del direttivo alla scadenza triennale deve essere convocata con un preavviso di almeno 21 (ventuno) giorni.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato 2I; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. È ammessa la partecipazione a distanza, mediante videoconferenza e con modalità tali da garantire la libertà di voto. In tal caso l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante. Non è comunque ammesso il voto a distanza per le questioni personali sulle quali debba essere garantita la segretezza del voto.
5. Non è ammesso al voto il socio che si trovi in riconoscibile conflitto d'interesse anche solo potenziale sulle questioni da trattarsi. In tal caso il socio non può altresì esercitare il voto per conto di chi lo abbia delegato.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide a maggioranza dei presenti e vincoleranno tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sui punti di cui all'articolo 9, comma 5, lett. i) ed l) sono assunte con le maggioranze speciali ivi indicate degli iscritti al Comitato 2I, aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti e di far allegare al verbale atti contenenti sue dichiarazioni o note.
9. Il Presidente e i Componenti del Consiglio direttivo, nella loro qualità di soci, hanno pieno diritto di voto, salvo che per l'approvazione dei bilanci consuntivi e per ogni altro atto in cui sia riconoscibile un conflitto d'interesse.
10. Fermo quanto previsto dal precedente comma, in caso di parità di voti a quello espresso dal Presidente è attribuito valore doppio.

Art. 12 Candidatura ed elezione delle cariche sociali

1. Le candidature alle cariche sociali comunque denominate dovranno essere fatte pervenire al Segretario, in forma scritta, nel termine del settimo giorno antecedente alle elezioni. L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni e procederà, secondo le maggioranze previste dal presente Statuto:
 - alla valutazione della congruità e l'idoneità dei candidati;
 - alla nomina della Commissione elettorale, organismo incaricato di proporre all'Assemblea, in via preliminare, l'esclusione dei soci e delle candidature in caso di mancanza dei requisiti, incompatibilità o palese inidoneità dei candidati.
2. La decisione dell'Assemblea dei soci sulla proposta della Commissione elettorale, adottata a maggioranza assoluta, è insindacabile.
3. L'Assemblea dei soci con elezioni a scrutinio segreto utilizzando una scheda per la votazione completa di tutti i nominativi dei candidati. La decisione dell'assemblea è insindacabile.
4. Verranno eletti nel direttivo i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di ex equo tra due o più candidati, verrà data precedenza a quanti vantino maggiore anzianità d'iscrizione al Comitato 2I.
5. Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, il direttivo e le relative cariche sociali uscenti possono rimanere in regime di prorogatio organizzando nuove elezioni con cadenza semestrale o comunque fino a quando non vengano avanzate nuove candidature; nel caso in cui il Presidente uscente non accetti, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il regime di prorogatio, predisporrà l'Assemblea dei soci per decidere sulla prosecuzione o lo scioglimento del Comitato 2I entro 45 giorni dalla data della comunicazione di non disponibilità.

Art. 13 Requisiti di onorabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente e i Consiglieri devono avere piena capacità civile ed essere persone d'indiscussa probità e moralità.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, non possono essere nominati Presidente o Consiglieri, o se lo siano stati decadono dalla carica, coloro i quali:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero risultino ammoniti o destinatari di provvedimenti di divieto d'accesso previsti dalle leggi vigenti;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) siano stati condannati reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, diverso da quelli di cui al punto precedente.

3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno comunque interpretati e integrati alla luce delle disposizioni di legge sull'etica negli Enti del terzo settore senza scopo di lucro.

Art. 14 Consiglio Direttivo. Nomina e composizione,

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Comitato 2l.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati residenti o stabilmente domiciliati nel Municipio 2° o, in mancanza di candidature, di residenti nel Comune di Roma.

3. Gli associati non residenti nel territorio del Municipio 2° di Roma, se in numero superiore a dieci, possono eleggere un ulteriore Consigliere aggiunto fra i non residenti nel Municipio stesso.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri scade in concomitanza con lo spirare dell'ordinario termine triennale che decorre dalla data dell'ultima assemblea.

Mancando il numero minimo dei Consiglieri e non risultando possibile integrarlo con la procedura sostitutiva di cui al precedente periodo, il Presidente individua tra i soci promotori quanti, per la loro anzianità d'iscrizione, esperienza e disponibilità, diano sicuro affidamento di poter svolgere l'incarico e ne sottopone la nomina al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci. Nel caso in cui non fosse possibile integrare il Consiglio Direttivo con la procedura sostitutiva di cui al precedente periodo, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni. Le precedenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche per la sostituzione del Consigliere aggiunto, se eletto.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, tra i Consiglieri residenti nel Municipio 2° o, in mancanza, tra quelli stabilmente domiciliati nel Comune di Roma, il Presidente. Sempre tra i Consiglieri è eletto il Vicepresidente e sono assegnati gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sulle incompatibilità con riguardo al conferimento di qualsiasi incarico, possono essere eletti Consiglieri gli iscritti che abbiano raggiunto la maggiore età, purché non titolari di cariche politiche o sindacali o di organizzazioni di categoria o direttive in altri Comitati di Quartiere o Associazioni aventi anche solo parzialmente analoghe finalità statutarie. Qualora, nel corso del mandato, si verificasse l'eventualità che un Consigliere si trovi in una delle predette condizioni d'incompatibilità, il Presidente, dopo aver invitato l'interessato a fornire chiarimenti, ne pronuncerà la decadenza dall'incarico con provvedimento motivato ricorribile dinanzi al Giudice ordinario.
7. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, sono sottoponibili a mozione di sfiducia. La mozione potrà essere presentata per iscritto dalla maggioranza dei soci e consegnata formalmente al Presidente. Alla ricezione della mozione il Presidente ha l'obbligo di convocare un'Assemblea dei soci entro quindici giorni con all'ordine del giorno la mozione stessa. Qualora l'assemblea, con voto a maggioranza accolga la mozione ed escluda un componente del Consiglio direttivo lo stesso decadrà con effetto immediato dalla carica.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al

bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario del Comitato o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi del Comitato 2I.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche del Comitato 2I ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, il bilancio consuntivo, ordinariamente in forma di rendiconto per cassa, e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita del Comitato 2I. Nelle votazioni delle delibere del Comitato, in caso di parità di voti, il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente ha la prevalenza;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato;

h) deliberare l'adesione del Comitato 2I ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sulla non ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento del Comitato 2I oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie del Comitato 2I; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

Art. 17 Cause di conflitto di interessi per i componenti del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, nel caso in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli del Comitato devono darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea ovvero nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, il Consiglio Direttivo valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione o della decadenza.
3. Per conflitto d'interesse si intende ogni ipotesi in cui il socio sia, anche solo potenzialmente, portatore di un interesse, personale o di terzi, finanziario o non finanziario, contrastante ed incompatibile con gli interessi di pubblica utilità che sono oggetto sociale del Comitato 2I.
4. Si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato 2I di fronte ai terzi, anche in giudizio. Salvo che non intenda avvalersi del Portavoce, eventualmente designato dal Consiglio Direttivo tra persone residenti o stabilmente domiciliate nel Comune di Roma, o di incaricare un componente dello stesso Consiglio Direttivo o un iscritto che sia portatore di particolari competenze, tiene in esclusiva i rapporti con gli Organi d'informazione Egli è anche Presidente

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Tesoriere e con qualsiasi altra attribuzione che comunque riguardi, direttamente o indirettamente, il maneggio del denaro. Il Presidente ordina le spese necessarie per il funzionamento del Comitato ed è responsabile di tali ordinativi.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca a seguito di mozione di sfiducia e quanto previsto in materia di incompatibilità, e, alla scadenza, è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Comitato e in particolare aprire conti correnti bancari e postali, ma senza maneggio di contanti, esercitando sugli stessi ogni vigilanza, provvedere all'iscrizione e ogni altro atto al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e a registrazioni e altri atti presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il Comune di Roma e altri Uffici pubblici;
 - c) è competente alla tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio e può delegare, per singoli rapporti e affari, il Segretario o uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) dare ordini e istruzioni al Tesoriere per operare sui predetti conti, anche al fine di compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; autorizzare i pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.
5. Le operazioni bancarie e finanziarie che possano presentare rischio speculativo possono essere disposte solo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o di altro componente il Consiglio Direttivo, previa conforme delibera del Consiglio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva, al fine di ottenerne la ratifica.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere, membri del Consiglio Direttivo, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione e tenuta dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione e tenuta dei libri verbali d'Assemblea degli iscritti e del Consiglio Direttivo nonché la tenuta del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati detenuti e utilizzati dal Comitato 2I, tanto in formato cartaceo che digitale, compresi quelli raccolti mediante il sito sociale;
- e) l'esecuzione di ogni rapporto o affare amministrativo delegatogli dal Presidente, tranne quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione o la ratifica del Consiglio Direttivo e le autorizzazioni di spesa.

2. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio e il rendiconto del Comitato 2I;
- c) provvedere a tutti i pagamenti ordinati personalmente dal Presidente per i quali non sia prevista la firma congiunta;
- d) tenere contatti con banche e intermediari finanziari;
- e) acquisire e gestire ogni fonte di finanziamento prevista dalla legge;
- f) vigilare sui conti e sul patrimonio del Comitato 2I;
- g) maneggiare il contante e i valori rivenienti da donazioni o da qualsiasi lecita attività per il tempo strettamente necessario al versamento sui conti del Comitato 2I, per piccoli rimborsi spese formalmente documentati, o per il loro versamento sul conto corrente del Comitato 2I o messa in sicurezza.
- h) provvedere, anche avvalendosi di professionisti, agli adempimenti fiscali e verso l'Erario.

Art. 20 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica 2 (due) anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee al Comitato 2I, con riguardo alla loro speciale competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Superati i limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, promuove la revisione legale dei conti, proponendo al Consiglio una rosa di almeno tre professionisti iscritti al Registro dei revisori legali.

Art. 21 Libri sociali

1. Il Comitato 2I deve tenere, a cura del Segretario e del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, i seguenti libri:
 - a) il libro degli Associati, distinto nelle due Sezioni, Soci promotori e Soci ordinari;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli iscritti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
 - e) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

10. I predetti libri e registri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono anche in formato digitale non modificabile, ovvero firmato elettronicamente.

Art. 22 Patrimonio e impiego delle risorse economiche

1. Il patrimonio del Comitato 2I, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali. Le entrate del Comitato 2I sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i) eventuali fondi derivanti dall'istituto del cinque per mille di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque realizzati, o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Sono, in specie, vietati:
 - a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali, salvi i rimborsi a esclusiva copertura delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del dieci per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime

qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero da tariffe professionali di cui sia attestata la congruità dai rispettivi Ordini;

c) l'acquisto di beni o servizi non autorizzati o ratificati dall'Organo esecutivo e/o per corrispettivi che, senza motivazione e valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) il maneggio del danaro contante al di fuori dei casi tassativamente previsti dallo Statuto.

4. Il patrimonio del Comitato 2I, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. Patrimonio iniziale è di euro 1.000, interamente versato dai soci promotori.
5. Il Comitato 2I può costituire, con delibera del Consiglio direttivo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 45, comma 1, della D.lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti a Roma, Quartiere Italia e v.le Ippocrate, per finalità analoghe a quelle previste dallo Statuto del Comitato 2I.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del Comitato 2I.
4. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Comitato.
5. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il termine fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24 - Assorbimento del Comitato Italia-Ippocrate e nomina delle cariche sociali fra i promotori del Comitato Italia-Ippocrate 2I

I sottoscrittori del presente Atto Costitutivo e Statuto prendono atto dell'attività svolta dal Comitato Italia-Ippocrate - informalmente costituito fin dal novembre 2025 e che con il presente atto consensualmente è assorbito nel Comitato 2I - tra i Signori

Giovanni Aliquò, nato a Roma, il 08/01/1961, ivi domiciliato in via Vigevano, 10, c.f. LQAGNN61A08H501M

Mario Aliquò, nato a Roma, il 23/07/199, ivi residente in via Vigevano, 10, c.f. LQAMRA99L23H501A;

Antonio Catanzariti, nato a Roma il 29/03/1958, ivi residente, via Brescia, 34, c.f. CTNNTN58C29H501X;

Maria Caterina Catanzariti, nata a Roma, il 07/07/1961, ivi residente in Via Vigevano, 10, c.f. CTNMCT61L47H501L;

Francesco Degli Esposti, nato a Roma, il 10/01/1980, ivi residente in via Vigevano, 10, c.f. DGLFNC80A10H501I;

Giovambattista Giannotti, nato a Catanzaro, il 6 novembre 1982, residente a Roma, via Arduino, 46, c.f. GNNGMB82S06C352K;

Giovanna Perconti, nata a Roma, il 21/02/1963, ivi residente in via Vigevano, 13, c.f. PRCGNN63B61H501E;

Mauro Travaglioni, nato a Roma, il 02/02/1950, ivi residente a Via Vigevano, 6, c.f. TRVMRA50B02H501V.

I predetti soci, tutti convenuti in data 24 luglio 2026, alle ore 19.00, previa regolare convocazione presso il Bar Stendal, sito a Roma, piazzale delle Provincie, 13, prendono atto che il Sig. Giovanni Aliquò, su loro mandato e quale Socio promotore con incarico di rappresentanza esterna, unitamente ai nuovi Soci promotori, Signori:

- Massimiliano Benga, nato a Roma, il 05/03/1970, ivi residente in piazza Bologna, 49, c.f. BNGMSM70C05H501P;

- Roberta Dionisi, nata a Rieti, il 31/05/1988, residente a Roma, in via Apuania, 16, c.f. DNSRRTE71H282O;

- Felice Guercia, nato a Somma Vesuviana (NA), il 14/05/1951, residente a Roma, in piazzale delle Provincie, 2, c.f. GRCFLC51E14I820H;

- Elvira Marino, nata a Caserta, il 13/02/1953, residente a Roma, viale delle Provincie, 160, c.f. MRNLVR53B53B963A;

- Laura Pelosi, nata a Roma, il 11/02/1955, ivi residente in via Adolfo Venturi, 18, c.f. PLSLRA55B51H501K;

- Andrea Scodellari, nato a Roma, il 14/04/1966, ivi residente in via Padova, 77, c.f. SCDNDR66D14H501M;

- Federico Steidl, nato a Firenze, il 13/10/1957, residente a Roma, via Ravenna, 15, c.f. STDFRC57R13D612J;

ha presentato, in data odierna, presso il Comune di Roma un'interrogazione-interpellanza al Sindaco di Roma concernente il fenomeno della movida, assunta al protocollo odierno al n. RC/23462, primo atto del nuovo Comitato.

I comparenti danno atto che il sito www.comitatiroma.it, di proprietà del nuovo Comitato 2I, è stato gratuitamente realizzato e donato dal Socio promotore Stefano Bertuzzi, nato a Bologna, il 21/07/1983, residente a Minerbio (BO), stabilmente domiciliato a Roma, via Ravenna, 15, c.f. BRTSFN83L21A944H.

I componenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo del Comitato sia composto da numero cinque membri e nominano all'unanimità a comporre lo stesso, tra i Soci promotori che in precedenza sono stati compiutamente identificati, i Signori:

Consiglio Direttivo: Giovanni Aliquò – Massimiliano Benga – Felice Guercia – Elvira Marino – Mauro Travaglioni

in seno al quale viene all'unanimità conferita la carica di **Presidente** a Giovanni Aliquò, di **Vice Presidente** a Felice Guercia, di **Tesoriere** a Elvira Marino, di **Segretario** a Mauro Travaglioni.

Portavoce: Stefano Bertuzzi

I nominati, tutti meglio sopra identificati e presenti alla stipula del presente atto, dichiarano di accettare le rispettive cariche, assumendo ogni relativo obbligo e responsabilità di legge. Al Presidente, cui spetta la rappresentanza legale e la firma del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, sono demandati gli adempimenti finalizzati alla registrazione (con oneri di euro 300 circa, da ripartirsi tra i Soci) e di iscrizione al RUNTS.

Tali cariche resteranno in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

L'originario Comitato Italia-Ippocrate, costituito a novembre 2025, resta assorbito dal Comitato Italia – Ippocrate (2I) ETS, costituito con il presente atto.

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione del Comitato 2I è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento del Comitato 2I, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del terzo settore che abbia finalità affini, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Le comunicazioni e le convocazioni degli organi sociali possono essere effettuate con tutti i mezzi previsti dalla legge, che diano certezza della data di invio, ovvero mediante pubblicazione sul sito del Comitato www.comitatiroma.it, con un termine mai inferiore a giorni sette.

Roma, 24 luglio 2026

Giovanni Aliquò Mario Aliquò Antonio Catanzariti Maria Caterina Catanzariti
Francesco Degli Esposti Giovambattista Giannotti Giovanna Perconti
Mauro Travaglioni
Massimiliano Benga Stefano Bertuzzi Roberta Dionisi
Felice Guercia, Elvira Marino Laura Pelosi
Andrea Scodellari Federico Steidl